

(Documento n. 16) **Disposizioni modificative e integrative della delibera elettorale: "Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013"**

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1

(Modifiche in materia di trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI)

All'articolo 4, il comma 5, è sostituito dal seguente: "Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra le coalizioni di cui al comma 4, lettera a) e tra le liste di cui al comma 4, lettera b).".

Articolo 2

(Modifiche in materia di interviste)

All'articolo 10, al comma 6, le parole: "compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI" sono sostituite dalle seguenti: "di cinque minuti. In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la RAI".

Articolo 3

(Modifiche in materia di conferenze-stampa)

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole da: "ai capi delle coalizioni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione e, successivamente, ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*). Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una conferenza-stampa, le trasmissioni devono essere consecutive. La successione giornaliera e oraria delle conferenze-stampa è determinata separatamente per entrambi i soggetti di cui al periodo precedente mediante sorteggio";

al comma 2, primo periodo, le parole: "la durata non inferiore a quarantacinque minuti" sono sostituite dalle seguenti: "una durata di quaranta minuti"; le parole: "tra le ore 21 e le ore 22,30," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dalle ore 21,".

Art. 4

(Norme di coordinamento)

All'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, le parole: "articolo 10," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 18,".

All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 8 del presente provvedimento," e le parole: "di cui all'articolo 9".

All'articolo 3, le parole: "dei partiti" sono soppresse.

All'articolo 4, comma 3, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".

All'articolo 6, i commi 7 e 9 sono soppressi; all'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sugli indici di ascolto e sulla programmazione della

settimana successiva. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma."

All'articolo 8, comma 4, le parole: "commi 6, 7 8 e 9." sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7."; all'ultimo comma, le parole: "articoli 15 e 16." sono sostituite dalle seguenti: "articoli 18 e 19."

All'articolo 9, il comma 2, è sostituito dal seguente: "Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra le coalizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), nonché tra le liste di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *b*). Nelle singole Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 5, comma 4."

All'articolo 10, comma 7, primo periodo, le parole: "L'ordine di trasmissione" sono sostituite dalle seguenti: "La successione"; al comma 8 le parole: "di cui all'articolo 4, commi 5 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, commi 6 e 7,".

All'articolo 11, ultimo comma, le parole: "di cui all'articolo 4, commi 5 e 6," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, commi 6 e 7,".

All'articolo 18, i commi 5 e 6 sono soppressi. Conseguentemente all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it".

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.